

388-126

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1249Brindisi, li 15-8-61AL SIG. Calabrese LuigiLotto 1° Scala B Int. 3Via San Vito dei N.S. Vito dei N.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.90 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.291 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.155</u> vano per vani <u>3.90</u> £ .	<u>4.505</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>136</u>
	<u>5.291</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Calabrese Luigi -

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Rito di Nomiconi -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4095 mensili anticipate 49.840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

, Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imprudenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

D'AGNANO LUIGI

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 19 63.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S.VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

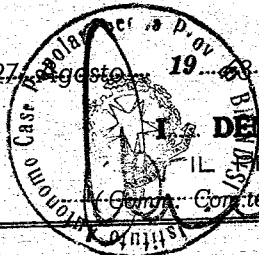
Corrispettivi pattuiti : L. 4505 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 15840

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 19 63

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 63 al N. 3073

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Corrado

Giovanni Corrado

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Parto da trattare in ufficio
MOD. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Atto della vendita è dovuta
di cui la metà a carico
di cui all'art. 9 Tariffa A
Per la registrazione vedere a tergo

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro
In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 1
Normale 140 Bol. VII, 1918

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunce
Art. del campione unico
G 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziato e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della Tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziato.

D E N U N Z I A
di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com. Albano
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimoranti a (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiarano di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni tra esso denunziante (3) ed il
Sig. CALABRESE LUIGI

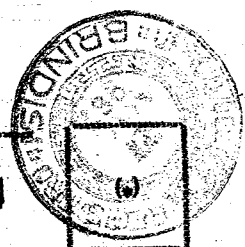
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)
Appartamento n. B/3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963
Corrispettivi pattuiti: L. 4505 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esenzione dagli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269, alla
A. BRINDISI

Registrala la presente denuncia, addi 27-10-1962 al N. 2811
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte
il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)



IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estretto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estretto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estretto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 649.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analizzate od impotentate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

MOD. 1-bis

Esemplare da restituire al denunziante

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MODULARIO
R. - Tassa - 2

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunce
Art. del campione unico
g. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino emanato 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziante e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolare registrata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normali 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziante.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/8 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Vito dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pagati: L. 4.095 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 99 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE (Com. Ubaldo)

Registrata la presente denuncia, addì 19

col. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(e) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassatura per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratassature per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse sopratassature sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate e carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sogno soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analizzate ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro 7

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CALABRESE Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.095 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Conte Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 205

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

I. A. C. P. - Brindisi	
PROT. N. 11	9/26 FEB. 1965

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Io sottoscritto D'AGNANO Luigi nato a San Vito dei Normanni il 19/5/1928 ed ivi residente alla Via S. Antonio, 40, abitante in una casa formata da due vani eccessivamente umidi, chiedo, a codesta Spett.le Presidenza, che mi venga assegnato un alloggio popolare ubicato alla Via XXV Luglio di questo Comune. Sicuro nell'accoglimento della presente, ringrazio e porgo rispettosì ossequi.

Con osservanza

D'agnano Luigi

S.Vito dei Normanni, 5/2/1963

Alligati:

- 1)-Assegno Comit N° 1318067 di L. 600 -
- 2)-Certificato di residenza -
- 3)-Situazione di famiglia vistata dall'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette -

A

4505
500

*

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOoo-----

Prot. N° 3077

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione di
alloggio in locazione
semplice

*con calcolatore
lungo
calcolo 514*

Brindisi, li 3-5-1963

Al Sig. D'Agnano Luigi

Via S. Antonio n° 40

- J. Nto Oramani

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione semplice dello stabile, di proprie-
tà di questo Istituto, sito in via 25° luglio Lotto 2
Scala 3 Inter. 3

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 4

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
via Casimiro N.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 21.304
come appresso dovuto:

a)- Mensilità di fitto e servizi dal <u>10-5-63</u> al <u>10-4-64</u>	
£. <u> </u> vano x vani <u>3,40</u>	£. <u>4505</u>
b)- canone consumo acqua normale.....	" 500 •
c)- contributo nelle spese di illuminazione	
alle scale.....	" 150 •
d)- <i>in parte 4,30% su a).</i> <u>I.C.B. 6,30%</u> su a).....	" <u>871</u> •
TOTALE IMPORTO MENSILE NETTO.....	£. <u>5876</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).....	" <u>16878</u> •
f)- Deposito spese contrattuali.....	" 3.000 •
TOTALE.....	£. <u>24304</u> •

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 8 maggio corrente
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Boll. n° 460 del 8-5-1963 di f. 24-3042

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

D'Almondo Luigi

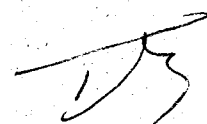
(1) Locatario o Assegnatario

DOCUMENTI DA ALLIGARE ALLA DOMANDA A CORREDO DELLA PRATICA:

- 1°) Domanda di richiesta abitazione
- 2°) Stato di famiglia vistato dall'Ufficio II.DD. di Ostuni
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato che abita all'attuale casa da oltre 2 anni
- 5°) Certificato dell'Ufficiale Sanitario che la casa attualmente abitata è antigienea
- 6°) Certificato(dichiarazione) del proprietario attestante che all'abita zione deve apportare delle modifiche chiedendone la consegna della stessa.-

San Vito dei Normanni, li 11 Gennaio 1955.-

Calabrese Luigi



DOCUMENTI DA ALLIGARE ALLA DOMANDA A CORREDO DELLA PRATICA:

- 1°) Domanda di richiesta abitazione
- 2°) Stato di famiglia vistato dall'Ufficio II.DD. di Ostuni
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato che abita all'attuale casa da oltre 2 anni
- 5°) Certificato dell'Ufficiale Sanitario che la casa attualmente abitata è antigienica
- 6°) Certificato(dichiarazione) del proprietario attestante che all'abita zione deve apportare delle modifiche chiedendone la cons. della stessa.=

San Vito dei Normanni, li 11 Gennaio 1955.=

Calabrese Luigi

VS

Spett. ISTITUTO AUTONOMO " CASE POPOLARI "
Via Casimiro n° 9 (Casella Postale n° 37)

B R I N D I S I

Il sottoscritto CALABRESE Luigi fu Annibale domiciliato e residente in San Vito dei Normanni alla via San Giovanni n° 27, pensabato degli Enti Locale, quale ex Vigile Urbano, chiede a codesto Spett. Istituto vo-
lergli assegnare un appartamento delle Case Popolari costruite in que-
sto Comune in quanto la casa attualmente abitata serve al proprietario
per apportare delle modifiche in quanto dichiarata inabitabile dall'Uf-
ficiale Sanitario di cui si alliga certificato.

Fiducioso di un benevolo accoglimento, distintamente saluta.

San Vito dei Normanni, li 11 Gennaio 1955.=

Con osservanza.=

Calabrese Luigi

Alligati
15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1334
Uff. Rag.

Brindisi, li 5 NOV. 1956

RACCOMANDATA

Al Sig. Calabrese Luigi per Annibale
Via ... Giovanni, 94
L. Kito dei Marinari

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via 25 Maggio, lotto I, scala B, interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3,90.

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 19.842- come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal 1.0 NOV. al 9 DIC. 1956
£. 10.50 - vano x vani 3,90 = £. 4.095-
b) canone consumo acqua normale £. 450-
c) contributo nelle spese di illuminazione scale £. 50-
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £. 14.154-
e) deposito spese contrattuali £. 1.000-
f) I.G.E. 3% su a) £. 123-
£. 19.842-

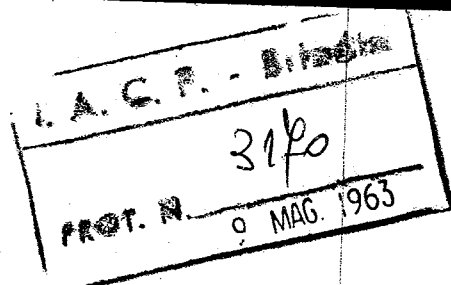
TOTALE

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 12 NOV. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Ill.mo Sg. Presidente Istituto Autonomo
per le Cure Popolari

Christini
S

Il sottoscritto CALABRESE Luigi
per Permesso ingiuntivo di un lotto sulle
Cure Popolari, in San Vito dei Normanni, - sede
B - interno 3, chiede il rimborso della
cauzione in L. 14.154, come indicato nella
bolletta di conto n. 10 del 12-11-1956
che si allega alla presente.

Con tutta ossequio.

San Vito dei Normanni, 9-5-1963

x Calabrese Luigi

A

B

R

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1108 - RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. CALABRESE Luigi

Lotto 12 Scala 8 Int. 3

Via XXV Luglio

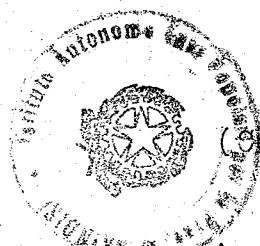
S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.304.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.

8/106

Brindisi

10 OTT. 1968

AL SIG.

D'AGNANO Luigi

1 km. C.P. S. B/3 - V. 25 Luglio

VITO M. MORICANNI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U.G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

L.M.C.P. - Brindisi
9544
17 NOV. 1966

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Via Casimiro n. 17

RACCOMANDATA

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XIV Luglio in San Vito dei Normanni. - S. Vito Normanni

Il sottoscritto

D'Agnano Luigi

inquilino delle Case Popolari di via XIV Luglio - in San Vito dei Normanni - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti, il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal 21-5-1963.

Alla presente alliga assegno bancario n. 1760765 del 9-11-1966 di L. 5.000 per rimborsare spese istruttoria (legge 27-4-1962, n. 231). -

Con tutta osservanza. -

San Vito dei Normanni, 11

S. Vito Normanni

Firma

D'Agnano Luigi

1/2
h

1/2
B
3
1/2
RA
422/27

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot.

9577

Brindisi li

14 NOV. 1966

AL SIG.

D'AGNANO Luigi

1/2 M. (P. S. B/3 - Via 25 Luglio

VITO & NORRANI (Bk)

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 3147

22 APR. 1967
Brindisi, lì _____

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. D'AGNANO Luigi

1644 (P. 1644 B/3 - Via 25 Lugli)

SVITO da N. (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 16117 Lotto 1 scala ---
B/3 Via 25 Lugli a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire ---
- 1.018.024 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 394

SEZIONE: RISCATTO

BRINDISI

15 GEN. 1969

AL SIG. DIAGNANO LUIGI

A. L. C. P. 166 B/3

VIA 25 LUGLIO

VITO DEI NORMANNI (P.A.)

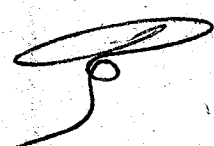
OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====





CONFERMA DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO.=

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto D'AGNANO Luigi, assegnatario di un alloggio economico e popolare, sito in San Vito dei Normanni, alla Via Ofanto, lotto n. 17001, scala B, int. 3, avendo a suo tempo presentato regolare domanda di riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della legge 8/8/77, n. 513, la predetta istanza.=

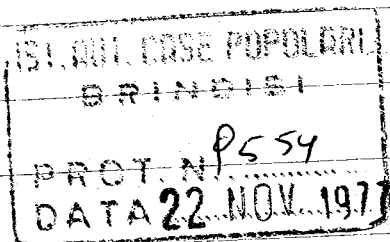
A tal fine, allega:

- 1) Stato di famiglia;
- 2) Dichiarazione Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, atta a stabilire se il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare siano iscritti, e per quali somma tassabili - nei ruoli delle imposte fabbricati, terreni e lavoro dipendente per l'anno 1976.=

San Vito dei Normanni, 14/11/977

FIRMA

D'agnano Luigi

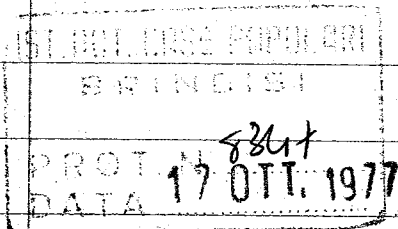


Il sottoscritto D'Agnano Luigi ai sensi della legge dell'8 Agosto 1977 n° 513 conferma la volontà di riscatto dell'alloggio del quale sono assegnatario.

AAQ

Il sottoscritto

D'Agnano Luigi



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 12024

Brindisi, li 24 NOV. 1974

- Al Sig. D'AGNANO Luigi

Via Ofanto

S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in S.VITO NORMANNI - Lotto - 1°
Scala - B - Int. 3 - VIA OFANTO -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.018.024.- (diconsi lire UNMILIONEDICIOTTOMILAVENTIQUEATRO.-), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2847

27 MAR. 1996

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI
RACCOMANDATA A.R.

Al sig. D'AGNANO Luigi
Via Edison, n. 11
S.VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Legge 8.8.77, n. 513 (art. 28) e Legge 24.12.1993, n. 560
(art. 1 comma 25).

Si fa riferimento alla lettera della S.V. dell'11.3.1995, con la quale comunicate la decisione di alienare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in S.Vito dei Normanni - Lotto 1° Via Ofanto - scala B - piano R - int. 3, per comunicare che, a sensi del comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, la S.V. ha facoltà di estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto, qualora versi all'ente un importo pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base dei vigenti estimi catastali.

Pertanto, per l'assunzione di un definitivo provvedimento deliberativo in merito e cioè di presa d'atto dell'esercizio di questa Sua facoltà o di determinazione sul diritto di prelazione, si invita la S.V. a far conoscere la Sua decisione entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della presente comunicazione. Ovviamente, il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 28 della legge 8.8.1977, n. 513 e sue successive modificazioni riprendere alla scadenza del suddetto termine.

Si invita, inoltre, la S.V. ad inviare, a questo Istituto, copia fotostatica del contratto di compravendita stipulato presso il Notaio Eugenio Travaglini in data 1.6.1983 Rep. n. 93671.

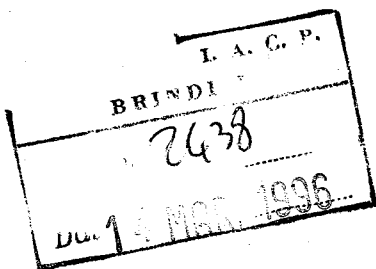
Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE

(Dott.ing.  DELLI SANTI)



Ill.mo Si.g. PRESIDENTE

Istituto Autonomo Case Popolari

Via Casimiro 27

B R I N D I S I

Il sottoscritto D'AGNANO Luigi nato in San Vito dei Normanni il 19.5.1928, ivi residente alla Via Edison n.11, proprietario del fabbricato sito nel Comune di San Vito dei Normanni, lotto UNO in Via Ofanto n.3, piano rialzato, scala "B" interno 3, giusto rogito del Notaio Eugenio Travaglini di Brindisi dell'1 giugno 1983, repertorio n.93671, iscritto presso la Conservatoria RR di Brindisi in data 23.6.1983 al n.9605

c h i e d e

alla S.V. Ill.ma il nulla osta per l'alienazione del suddetto immobile ai sensi dell'art.28 legge 8 agosto 1977 n.513.=

Con osservanza.

San Vito dei Normanni, 11 marzo 1996

D'agnano Luigi

l. Mastrotto
20/3
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 2641

Brindisi, lì 25 MAR. 1983

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio AVV. EUGENIO TRAVAGLINI

Via Indipendenza, n. II

B R I N D I S I

- Al Sig. D'AGNANO LUIGI

Via Ofanto, n. 3

S. VIPO DEI NORMANNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare Site in S. Vito
dei Normanni - Lotto I° - Sc/B - Int.3 - Via Ofanto
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario D'AGNANO LUIGI
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457. (Art.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.918.024= (diconsi lire Un milione diecimila ventiquattro)
e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

Cod. Fisc. 00061820742

fattura n. 34

a saldo/in conto vs. ordine

Brindisi, 24/3/1983

RIFERIMENTI

RIFERIMENTI

Nota 2967 del 16/3/83

CONSEGNA

CONSEGNA

Servizio A.A.L.L. ed utenza

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco ai interessi della Dittenditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Dittenditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

Sig. D'Agnano Luigi
Via Punto 3
Lotto 10 - Scala B

5. Vils der Normierung

[illegible]

PAGAMENTI

Ass. Cine. Banca di Napoli

10732685416 - A 400042336

imponibili 1018024

IVA

totale

totale fattura

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. 9967

Brindisi, li 16 MAR 1983

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Al Sig. D'AGNANO LUIGI

Via/~~Piazza~~ Ofanto, n.

Lotto I°, Scala B, int. 3

S. VITO DEI NORMANNI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in S. Vito dei Normanni
Lotte I° - Scala B - Int. 3 - Via Ofanto -
Assegnatario D'AGNANO LUIGI
Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52)

Con riferimento alla lettera della S.V. dell' II/12/1982 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.018.024= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 20.360=pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del MARZO 1983. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

V° E' in regola
d 31.3.83
All

I.A.C.P. - L. 11/1/81
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 1130
prot. int.
del 20 DIC. 1982

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 12623
DATA 31 DIC. 1982

DMuff
A uo

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARE DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI.

OGGETTO: D.P.R.17.1.1959 n°. 2 e successive modifica-
zione legge 5.8.1978. n°;457 art.52, riscat-
to dell'alloggio sito in S.Vito dei Normanni
lotto 1 -scala B- int. 3- via Ofanto.

In riferimento alla nota n°.12024, del 17/8/82, di cui
all'oggetto, con la quale si comunica al sottoscritto
D'AGNANO Luigi, che il prezzo definitivo di cessione
dell'alloggio, dallo stesso occupato, è pari a £.1.018.024
diconsi lire un milione diciottomila ventiquattro, e
quindi ai sensi dell'art.52 della legge 5/8/78 n°.457,
il sottoscritto, ha diritto a stipulare il relativo
contratto di cessione dietro versamento del prezzo
sopraindicato.

Pertanto, essendo interessato a stipulare il contratto,
il sottoscritto intende versare in un'unica soluzio-
ne l'importo innanzi specificato.

S.vito dei Normanni li 11/12/1982 Distinti saluti

D'Agnano Luigi

Mitt. D'AGNANO LUIGI via Ofanto, lotto 1-scala B-int.3
S.Vito dei Normanni 72019 (BR).